



FEDERAZIONE
AUTONOMA
BANCARI
ITALIANI

FEDERAZIONE AUTONOMA BANCARI ITALIANI



Copyright: sahir3333 / 123rf.com

GENITORI, SCUOLA E COVID Istruzioni per l'uso

La ripartenza delle scuole nell'attuale periodo di emergenza sanitaria rappresenta un momento di particolare difficoltà per le famiglie.

Un momento nel quale i dubbi sulle caratteristiche e sulla possibilità di utilizzo delle misure a supporto della genitorialità previste, in una fase così delicata ed in continua evoluzione, possono diventare fonte di ulteriore ansia.

Con l'obiettivo di essere di supporto proprio in relazione a questi aspetti, ti inviamo un sintetico manuale su Scuola e Covid, una sorta di "istruzioni per l'uso", costruito in forma di FAQ.

Volutamente strutturato per una lettura veloce, cercheremo di fornirti elementi essenziali e, via via, le eventuali novità normative e/o interpretative che possono esserti più utili.

Sul territorio i tuoi sindacalisti FABI e le strutture FABI di riferimento sono ovviamente a tua disposizione.

CHE COSA ACCADE SE....?

IL PROPRIO FIGLIO/A MINORE DI ANNI 14 VIENE MESSO IN QUARANTENA DAL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL A SEGUITO DI CONTATTO DIRETTO CON CASO DI COVID-19 AVVENUTO ALL'INTERNO DELLA SCUOLA?

DUE IPOTESI:

- a. Il genitore dipendente ha diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente.
- b. Nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile e, comunque, in alternativa alla prestazione di lavoro in modalità agile uno dei genitori, alternativamente all'altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente, In luogo della retribuzione è riconosciuta, in tal caso, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa che deve essere richiesta con apposita procedura (indicata a pag. 3).
- Ad oggi, entrambe le misure sono valide fino al 31 dicembre 2020.












IL DIPENDENTE ENTRA IN "CONTATTO STRETTO" CON CASO CONFERMATO DI COVID -19?

Se a seguito di disposizione dell'autorità sanitaria competente, **il lavoratore** viene messo in quarantena, (dietro presentazione di certificato medico appositamente redatto), in questo caso il periodo di isolamento equivale a un vero e proprio **periodo di malattia**, ed è quindi retribuito di conseguenza. Importante ricordare che la quarantena non vale ai fini del periodo di comporto (numero massimo di giorni in cui un lavoratore può stare a casa per malattia mantenendo il diritto al posto di lavoro).

MENTRE UNO DEI GENITORI FRUISCE DEL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA, L'ALTRO GENITORE VUOLE A SUA VOLTA FRUIRE DI PERMESSI/CONGEDI?

Con [circolare n. 116 del 2 ottobre 2020](#), l'INPS ha fornito numerosi chiarimenti in merito alla fruizione del congedo parentale "Covid-19" per la quarantena scolastica dei figli. Nella tabella che segue forniamo una sintesi delle disposizioni INPS sulla compatibilità o meno di tale congedo con le altre principali tipologie di permessi/congedi.

Fruizione del Congedo Covid-19 per quarantena negli stessi giorni da entrambi i genitori	✗	Non compatibile, il congedo può essere fruito da entrambi i genitori ma in modalità alternata
Fruizione contemporanea (negli stessi giorni) del congedo parentale da parte dell'altro genitore convivente con il minore.	✗	Non compatibile. (per lo stesso figlio)
Fruizione dei cd "riposi per allattamento" in contemporanea (stessi giorni) al congedo Covid-19 da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare	✗	Non compatibile (per lo stesso figlio)

Genitore disoccupato o privo di rapporto di lavoro		Non compatibile (anche nel caso in cui a cessare l'attività lavorativa sia l'altro genitore). Se il rapporto di lavoro cessa o viene sospeso durante la fruizione del congedo Covid-19 per quarantena, viene meno il diritto al congedo stesso, che si interrompe. Le giornate successive all'interruzione del lavoro non possono quindi essere indennizzate. L'avvenuta modifica del rapporto di lavoro deve essere tempestivamente comunicata all'INPS.
Fruizione da parte dell'altro genitore di strumenti di sostegno al reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISAQ, NASpl e DIS-COLL)		Non Compatibile. Attenzione , nel caso in cui il genitore convivente con il minore, pur beneficiando degli strumenti citati di sostegno al reddito, abbia solo una riduzione di orario di lavoro , l'altro genitore convivente con il minore è ammesso alla fruizione del beneficio del congedo
Malattia di uno dei genitori		Compatibile. L'altro genitore può fruire del congedo Covid-19 per quarantena scolastica
Congedo per maternità/paternità		Non compatibile (per lo stesso figlio)
Lavoro agile		Non compatibile. Un genitore non può fruire del congedo Covid-19 per quarantena in contemporanea al lavoro agile, né per se stesso né da parte dell'altro genitore (salvo che l'altro genitore non sia in condizione di cd "fragilità", vedi casistica relativa)
Ferie		Compatibile. Un genitore può fruire del congedo Covid-19 in contemporanea alle ferie dell'altro genitore
Aspettativa non retribuita		Compatibile. In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.
Part time e lavoro intermittente		Non compatibile. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore è incompatibile durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.
Situazioni di fragilità		Compatibile. La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità - secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020 - a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile
Permessi e congedi ai sensi della legge n. 104/1992		Compatibile. È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio , dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.
Condizione di handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), invalidità al 100% o pensione di inabilità dell'altro genitore.		Compatibile.

CHE COSA ACCADE QUANDO.....?

1-IL PROPRIO FIGLIO/A E' IN ATTESA DI EFFETTUARE IL TAMPONE PER STABILIRE SE AFFETTO DA COVID-19 E FINO ALLA RICEZIONE DELL'ESITO?

In questo caso, se il minore è a casa perché malato in attesa di comprendere se affetto da Covid-19 e si ha necessità di restare con lui al domicilio, l'istituto da usare sino all'eventuale conferma della positività è quello della malattia del figlio/a, così disciplinata:

- per figli fino al compimento dei tre anni: permessi **non** retribuiti senza limiti di durata temporale dietro presentazione del certificato medico e con l'attestazione che l'altro genitore non ne stia usufruendo.
- per i figli di età compresa dai tre sino agli otto anni: la legge prevede cinque giorni annui di permessi **non** retribuiti .

2-IN ATTESA DELL'ESITO DEL TAMPONE DEL COMPAGNO/A IL PROPRIO FIGLIO/A SIA A CASA PRECAUZIONALMENTE (SU DISPOSIZIONE DELLA SCUOLA) PRIMA ANCORA CHE SIA STATA DICHIARATA LA QUARANTENA ?

Purtroppo il decreto n.111 non prevede in tal caso alcuna misura. Vi terremo tempestivamente informati nel caso intervenissero diverse disposizioni legislative, ad oggi non ancora emanate.

COME DEVO FARE PER?

1-RICHIEDERE IL CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA?

La domanda deve essere presentata dal lavoratore esclusivamente con modalità telematica utilizzando:

- portale web www.inps.it, da cui si accede ai servizi dedicati (se in possesso di codice PIN rilasciato dall'Istituto, oppure di sistemi di identificazione in rete come SPID, CIE, CNS).
- Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 o il numero 06 164.164.
- Tramite i patronati

La domanda, deve contenere gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena emesso dal Dipartimento di prevenzione della ASL (quali numero del documento, data, ASL competente, etc).

Nel caso in cui non si fosse ancora in possesso del provvedimento, occorre impegnarsi a fornire entro 30 giorni gli elementi indetificativi, pena il rifiuto della richiesta.

La richiesta può avere ad oggetto anche periodi antecedenti la data di presentazione della domanda, a condizione che siano stati fruiti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI: [Decreto Legge 8 settembre 2020 n. 111](#), [Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6](#) ,
[Circolare n. 116 del 2 ottobre 2020](#)

LINK UTILI: <https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/>

<http://www.governo.it/it/coronavirus>

Vi consigliamo inoltre di consultare i siti della sanità regionale/locale, che contengono utili informazioni, faq ed indirizzi sui centri in cui poter effettuare i tamponi in caso di necessità.

Consci della delicatezza e delle difficoltà di quest'anno scolastico così particolare, ricordiamo che i Vostri rappresentanti sindacali di riferimento sul territorio sono a disposizione per ogni chiarimento e necessità, anche in merito alle eventuali richieste di congedo con l'ausilio del patronato convenzionato.